




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008155 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:fp

Roma, 20 LUG. 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Roma
Via Flaminia, 141
00196 Roma (RM)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 217/2011_Trasferimento Albo/Elenco speciale_versamento tassa di concessione governativa

In relazione al Vostro quesito del 30 giugno 2011, con il quale si chiede se debba essere versata, da parte di un iscritto, la tassa di concessione governativa nell'ipotesi di trasferimento dall'Albo all'Elenco speciale e viceversa, si osserva quanto segue.

Fermo restando quanto precisato nei PO 55/2011 e 130/2011, cui fa riferimento codesto Ordine nel quesito formulato, che riguardano problematiche diverse rispetto a quella prospettata, si ritiene necessario delineare due fattispecie distinte.

Con riferimento all'applicazione della tassa sulle concessioni governative, l'articolo 22 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641 (*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*), stabilisce che la predetta è dovuta per le "iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 (...)".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua anche l'iscrizione agli albi per l'Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri (art. 86)".

Quanto sopra espresso conduce a ritenere che la tassa di concessione governativa vada versata soltanto per l'iscrizione in albi professionali, per cui nel passaggio tra l'Albo e l'Elenco speciale non può trovare applicazione la disciplina dettata dal citato D.P.R. del 1972 e successive modifiche in quanto appare di tutta evidenza che sconta la tassa sulle concessioni governative la sola denuncia che abilita all'esercizio delle attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri.

Diverso è il caso in cui il richiedente voglia effettuare il passaggio dall'Elenco speciale all'Albo. In tal caso, infatti, l'iscritto sarà tenuto a versare la tassa di concessione governativa in quanto presupposto della tassa, è l'adozione di atti e provvedimenti (finalizzati all'accertamento delle condizioni per l'iscrizione all'albo) che riguardano l'esercizio di attività professionali, di arti o mestieri. In altri termini,

deve ritenersi che ogni qualvolta si realizzi il presupposto del tributo, che consiste nell'adozione da parte delle amministrazioni competenti di provvedimenti autorizzativi, dovrà essere versata la tassa di concessione governativa, trattandosi di un atto amministrativo autonomo che rende necessaria una specifica attività istruttoria.

Ne consegue che il professionista dovrà versare la tassa di concessione governativa solo se, dopo aver ottenuto il trasferimento dall'Albo all'Elenco speciale, chieda di iscriversi nuovamente all'Albo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

